



Codice procedura: 1915

Classifica: ME 50-7

Proponente: Ditta IMPELLIZZERI Giovanni, IMPELLIZZERI Roberto, IMPELLIZZERI Anna, IMPELLIZZERI Pasquale.

Autorità Procedente: Comune di MILAZZO

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa alla Variante al P.R.G. di Milazzo in esecuzione della sentenza n. 452/2020 - Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione III.

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n.289 del 13/09/2022

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*" ed il successivo comma 3-bis: "*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente*";



VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15.12.2021, che disciplina il funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;



VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della C.T.S.

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA la nota prot. DRU n. 4974 del 18.03.2022 di Avvio della Consultazione con i S.C.M.A. di seguito elencati:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Comando del Corpo Forestale
- Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale
- Dipartimento Regionale delle Attività produttive
- Città Metropolitana di Messina
- Ufficio Genio Civile di Messina
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile
- Dipartimento Regionale per le attività sanitarie
- ASP Messina
- ARPA Messina
- Consorzio di Bonifica 11 Messina

VISTA la nota assunta al protocollo DRU al n. 11641 del 12.07.2022 con la quale il Comune di Milazzo comunica che Conferenza di Pianificazione ex art. 10 della L. R. 13 Agosto 2020, n. 19, è fissata per il giorno 06 Settembre 2022 alle ore 10:00, trasmettendo la seguente documentazione relativa alla Riclassificazione urbanistica:

1 RS01REL0001A0 RELAZIONE GENERALE VARIANTE AL PRG

2 RS01ESP0001A0 TAVOLA INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3 RS01EPS0002A0 TAVOLA STATO DI FATTO E ZONA S.I.C.

4 RS01EPS0003A0 TAVOLA STATO DI FATTO E ORTOFOTO DELL'AREA

5 RS01EPS0004A0 TAVOLA STATO DI FATTO PRG



- 6 RS01EPS0005A0 TAVOLA PREVISIONI DI VARIANTI AL PRG
- 7 RS01EPS0006A0 TAVOLA STRALCIO CATASTALE E DEST. URBANISTICA
- 8 RS01EPS0007A0 TAVOLA P.T.P AMBITO 9 AREA IN ESAME
- 9 RS01EPS0008A0 TAVOLA VINCOLO IDROGEOLOGICO
- 10 RS01EPS0009A0 TAVOLA P.A.I. AREA IN ESAME
- 11 RS01EPS0010A0 TAVOLA INQUADRAMENTO VIARIO
- 12 RS01EPS0011A0 TAVOLA RILIEVO STATO DI FATTO COLL. VIARIO
- 13 RS01EPS0012A0 TAVOLA STUDIO DI FATTIBILITÀ COLLEG. VIARIO
- 14 RS01EPS0013A0 TAVOLA CALCOLO AREE
- 15 RS01EPS0014A0 TAVOLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 16 RS01RPA0001A0 RELAZIONE -A STUDIO AMBIENTALE V.A.S.
- 17 RS01GEO0001A0 RELAZIONE -B RELAZIONE GEOMORFOLOGICA
- 18 RS01ADD0001A0 RELAZIONE -C RELAZIONE PAESAGGISTICA

VISTE le nota DRU prot. n. 11730 del 13.07.2022 e prot. n. 14149 con le quale si sollecita il parere della C.T.S. tenuto conto che la conferenza di pianificazione, inizialmente fissata per il 06.09.2022, è stata rinviata di gg. 10.

PRESO ATTO che in sede di consultazione sono pervenuti i seguenti pareri:

ASP Messina: prot. n. 59302 del 22.06.2022 con cui si esprime parere di non assoggettabilità a VAS;

ARPA Sicilia: prot. n. 21775 del 27.04.2022 con cui si esprime parere di non assoggettabilità a VAS con le seguenti prescrizioni:

1. Sia regolarmente autorizzata e connessa alla rete fognaria esistente;
2. Sia progettata a seguito di approfondimenti atti a produrre informazioni dettagliate sullo stato di fatto geologico dell'area (esatto spessore delle coltri detritiche, stato di integrità dei litotipi, condizioni idrogeologiche locali e caratteristiche geomeccaniche e sismiche dei terreni affioranti;
3. rispetti la prevista distanza di 150 m. dalla linea di costa per cui vige il vincolo d'inedificabilità assoluto ex art. 15 della l.r. n. 78/76;
4. ove necessario, preveda l'espianto di eventuali piante di olivo presenti che ricadranno nell'area di sedime dei fabbricati e nelle aree carrabili che verranno realizzati previa autorizzazione dell'Autorità Competente così come previsto dal D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945 e preveda il reimpianto delle piante secondo quanto verrà disposto nell'autorizzazione stessa.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente ed in particolare:

LETTO quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare:

- a) **illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi**

Dal RAP risulta che:

“Il progetto di variante al P.R.G., in esecuzione delle sentenze del T.A.R. Sicilia Sezione Staccata III di Catania n.452/2020 su ricorso n. 1595/2019 a favore della ditta Impellizzeri ed Eredi,.. sostanzialmente prevede di classificare un'area di modesta estensione (di circa 2.900 mq) a zona B1a “Residenziale di

4

Commissione Tecnica Specialistica- Classifica:“1915”- **Proponente:** Impellizzeri Giovanni e altri; - **Autorità procedente:** Comune di Milazzo - **OGGETTO:** Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa alla Variante al P.R.G. di Milazzo in esecuzione della sentenza n. 452/2020 - Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione III.



completamento interna al perimetro del centro urbano e parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art.2 del D.I. 2.4.1968, n. 1444" disciplinata dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..
Articolo 10 – Zona B1a

....

Interventi consentiti:

- a) *Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione;*
- b) *Nuove costruzioni.*

..

Prescrizioni edificatorie:

1. *Densità edilizia territoriale max 2,5 mc/mq.;*
2. *Altezza max m. 13,00;*
3. *Numero piani max 4;*
4. *La distanza dai confini di lotto deve essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato e, comunque, non inferiore a m. 5.*

..

Prescrizioni particolari:

Le aree per i servizi collettivi, da cedere gratuitamente e di cui all'art. 5 delle presenti norme, dovranno risultare di almeno mq. 10 per ogni 100 mc. di volume da realizzare e la loro cessione, a giudizio dell'Amministrazione, potrà essere convertita in monetizzazione qualora la quantità di area da cedere non sia superiore a 1.000 mq”.

“Il fondo di proprietà dei Signori Impellizzeri ed Eredi ricadente in Milazzo (ME), Via Spiaggia di Ponente, n.10 catastalmente individuato nel N.C.T. al foglio di mappa n.6 particelle nn. 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 e 23, si sviluppa catastalmente su un'area di 2627m2, (area effettiva circa 2900 m2) delimitata ad Ovest da Via Spiaggia di Ponente, ad Est da Via S. Josè Maria Escrivè e confinante con altra ditta sia a Nord che a Sud.

Per quanto riguarda rapporto il rapporto della variante proposta con altri pertinenti piani o programmi, il RP prende in esame:

- PRG di Milazzo: vengono riportate le classificazioni urbanistiche delle varie particelle che compongono il lotto che sono in parte ZTO B1A "*Residenziale di completamento interna al perimetro del centro urbano e parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art.2 del D.L 2.4.1968, n. 1444*", e in parte Mobilità di Piano "*normata dall'art.9 del DPR 380/01 come recepito dalla L.R. 10 Agosto 2016, n. 16;disciplinata dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.*"

RETE NATURA 2000: Il RP espone che "*all'interno del territorio di Milazzo è stata identificata dal codice ITA030032 un sito di importanza comunitario denominato "Capo Milazzo", ai fini della prevenzione del rischio per l'habitat naturale di tale sito, si è effettuata una misurazione determinando così una distanza di circa 3.03 Km tra l'area SIC e il fondo in esame, ritenendo quindi non necessario procedere a Valutazione di impatto ambientale (VIA)*"

VINCOLO IDROGEOLOGICO: il RP precisa che "*il fondo in esame è fuori dai limiti della perimetrazione*



delle aree soggette a vincolo, quindi risulta non gravata da vincolo idrogeologico”.

PIANO PAESAGGISTICO: *“Il titolo III del Piano Paesaggistico dell’ambito 9 all’articolo 32, norma e stabilisce i livelli di tutela del paesaggio locale denominato “PAESAGGIO LOCALE 12 “PIANURA E PENISOLA DI CAPO MILAZZO”, L’area in oggetto ricade all’interno del paesaggio locale 12, denominato a sua volta “12b. Centro storico di Milazzo ed aree di espansione”, in tale area è stabilito un livello di tutela 1 ed in particolare non è consentito:*

- a) realizzare tralicci e antenne, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, con esclusione di quelli destinati all’autoconsumo ed integrati negli edifici esistenti;*
- b) esercitare qualsiasi attività industriale;*
- c) realizzare cave;*
- d) realizzare discariche e qualsiasi impianto tecnologico relativo al trattamento di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;*
- e) realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la linea naturale della battigia, ove presente, con esclusione delle necessarie opere di difesa del litorale;*
- f) collocare strutture, anche amovibili e/o prefabbricate, e posizionare pontili galleggianti ad uso diportistico sulle e/o di fronte alle spiagge sabbiose/ghiaiose che ancora si conservano.*

P.A.I.: *“Il territorio del Comune di Milazzo ricadente all’interno del distretto idrografico riguarda circa il 95,7% della sua superficie totale, per un’estensione di circa 23,50 km². In massima parte occupa l’area territoriale compresa tra i bacini del T.te Corriolo e del T.te Mela per circa 90,7% della sua superficie e per un’estensione di circa 22,3 Km², mentre una porzione più piccola, circa 1,2 Km² ricade all’interno del bacino del T.te Corriolo a costituire il 5,0% del territorio comunale. Il punto 2.3.5, individua le aree del Comune di Milazzo che presentano fenomeni di dissesto; come evidenziato dall’elaborato grafico allegato questi dissesti non riguardano l’area circostante il fondo in esame.*

RILEVANZA DELLA VARIANTE PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA: al riguardo il RP riferisce che *“sotto tale aspetto ci si limita solamente a precisare che gli edifici, che sorgeranno nei diversi lotti dell’area interessata dalla variante urbanistica, dovranno rispettare i limiti e le caratteristiche imposti dalle vigenti normative e che il loro impatto, considerata la destinazione residenziale degli edifici previsti, non sarà tale da generare influenze rilevanti ad interventi completati”.*

- a) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma;**
- b) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;**

Al riguardo dal RP risulta:

EMISSIONI NELL’ATMOSFERA: *Per quanto riguarda l’impatto ambientale sulla matrice atmosferica, l’entità degli interventi, non appare tale da incidere in modo sensibile sulla qualità dell’aria del contesto. Si stima che l’impatto su questa componente ecosistemica nelle fasi di cantiere (per la realizzazione degli edifici previa approvazione di progetti planovolumetrici e rilascio delle concessioni e del tracciato viario di collegamento) sia trascurabile, sia per l’entità ridotta degli interventi, che per la durata temporale limitata*



delle fasi stesse. Il principale impatto sulla componente aria riguarda le emissioni dovute alla climatizzazione e al riscaldamento delle strutture. Per quanto appena detto è importante sottolineare che tutti gli edifici dovranno essere costruiti in ossequio alla recente normativa che ha introdotto miglioramenti significativi delle prestazioni energetiche degli edifici ristrutturati e di nuova costruzione.

RUMORE: Si stima che sia le fasi di cantiere (per la realizzazione del tracciato viario) sia la presenza dei nuovi manufatti edilizi porteranno a un incremento estremamente ridotto delle emissioni acustiche, quindi potenzialmente trascurabili. Inoltre si tratta di un'area in cui ad oggi non sono state riscontrate problematiche. Pertanto, è ragionevole supporre che gli edifici di nuova realizzazione, in virtù delle distanze dalle strade e dai confini dei lotti, non saranno esposti a livelli d'inquinamento acustico superiori a quelli previsti dalla vigente normativa.

AMBIENTE BIOTICO: “Non si evidenziano particolari impatti negativi dato l'attuale stato di fatto dell'area oggetto della variante urbanistica. Le previsioni in essa contenute non comporteranno la distruzione né la modificazione di ambienti naturali presenti nelle zone circostanti, per cui non ci sarà nessuna sottrazione di suolo ad habitat naturali. Le operazioni di cantiere verranno svolte all'interno dell'area interessata e nelle strette vicinanze, per cui gli eventuali fattori d'impatto che si potrebbero generare saranno circoscritti in queste zone e non avranno effetti sulla rada vegetazione circostante. Inoltre, i livelli acustici prodotti avranno una minima interferenza su quest'ultima, in quanto l'area in esame si colloca all'interno di un centro urbano già fortemente influenzato dall'uomo e caratterizzato dalla presenza di una popolazione faunistica tendenzialmente adatta con livelli di antropizzazione medio-alti. Per quanto concerne nel dettaglio gli habitat e gli ecosistemi presenti all'interno delle zone protette più prossime, la considerevole distanza dell'area oggetto di relazione esclude la possibilità che le attività previste incidano in qualche modo sugli habitat e sulle specie animali (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, etc.) e vegetali (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat, substrato, etc.) presenti all'interno delle zone protette stesse”.

CONSUMI IDRICI E PRODUZIONE RIFIUTI: La tipologia delle attività e dei servizi contemplati nella variante urbanistica indurrà un consumo di risorse idriche proporzionato al numero di persone che potranno insediarsi nell'area. In atto esse risultano già servite sia dalla rete idrica comunale che dalla rete fognaria comunale. Sarà cura dei tecnici incaricati, in sede di progettazione esecutiva, individuare soluzioni impiantistiche che contribuiranno alla riduzione del consumo di risorse idriche. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, si calcola in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'utenza ... La produzione di rifiuti sarà senza problemi assorbita dal servizio di R.S.U. presente nel territorio comunale.

CONSUMI ENERGETICI: I nuovi insediamenti comporteranno un aumento del consumo energetico a causa del nuovo insediamento, tali consumi saranno mitigati dalla scelta progettuale e dagli obblighi di legge di adottare tecnologie finalizzate al risparmio energetico. Gli obiettivi progettuali dovranno essere orientati alla sostenibilità dell'intervento ed all'ottimizzazione delle prestazioni energetiche nonché a favorire l'uso di fonti rinnovabili di energia e alla diversificazione energetica, ricercando il miglior rapporto costo-benefici. Di conseguenza, in sede di progettazione esecutiva degli edifici, sarà cura dei tecnici incaricati porre particolare attenzione alla scelta della tipologia dell'involucro edilizio, per valutare la scelta dei materiali in relazione alla loro biocompatibilità anche nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali. Dal punto di vista impiantistico, dovranno privilegiare l'impiego di tecnologie che sfruttano



energie a basso contenuto energetico, prevedere l'utilizzo di pannelli solari atti ad integrare la produzione di acqua calda sanitaria per i servizi igienici e/o l'impiego dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Per quanto concerne un potenziale inquinamento luminoso, il possibile impatto derivante dall'illuminazione si ritiene di scarsa influenza nel contesto d'inserimento visto che le aree interessate dalla variante sono inserite in un contesto già urbanizzato.

RETI TECNOLOGICHE: Logisticamente non si rilevano problemi per future estensioni delle reti esistenti (di smaltimento acque bianche e nere, elettrica e telefonica, di distribuzione acqua potabile, etc.) poiché tali sottoservizi risultano già esistenti sull'area in esame.

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

f) possibili impatti significativi sull'ambiente e misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

Al Riguardo il RP riporta le seguenti tabelle:



CATEGORIA DI PRESSIONE		PRESSIONI ATTESE IN FASE DI CANTIERE		COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA
CONSUMI	Consumo di risorse idriche	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Acqua
	Consumo di unità ecosistemiche	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Ambiente biotico (vegetazione, biomassa)
	Asportazione di suolo	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Suolo
	Sbancamenti ed escavazioni	Impatto negativo	Impatto permanente	Suolo e sottosuolo
	Impermeabilizzazione del suolo	Impatto negativo	Impatto permanente	Suolo, sottosuolo, acqua
	Consumi energetici	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Risorse energetiche
EMISSIONI	Emissioni in atmosfera da riscaldamento	Impatto non significativo	Impatto nullo	Atmosfera
	Emissioni in atmosfera da traffico indotto	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Atmosfera, salute umana
	Emissioni in atmosfera da mezzi di cantiere	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Atmosfera, salute umana
	Rumore da traffico indotto	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Atmosfera, salute umana
	Rumore da apparecchiature e mezzi	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Ambiente biotico (ecosistemi, fauna)
	Vibrazioni da traffico indotto	Impatto non significativo	Impatto nullo	Atmosfera
	Scarichi idrici	Impatto non significativo	Impatto nullo	Acqua
INGOMBRI	Accumuli di materiale	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Paesaggio
	Depositi materiale di risulta da scavi	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Paesaggio
INTERFERENZE	Rifiuti solidi urbani e/o speciali	Impatto negativo	Impatto temporaneo	Paesaggio, ecosistemi



CATEGORIA DI PRESSIONE	PRESSIONI ATTESE IN FASE DI ESERCIZIO	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA
------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

CONSUMI	Consumo di risorse idriche	Impatto negativo	Impatto permanente	Acqua
	Consumo di unità ecosistemiche	Impatto non significativo	Impatto nullo	Ambiente biotico (vegetazione, biomassa)
	Consumo ed impermeabilizzazione del suolo	Impatto non significativo	Impatto nullo	Suolo, sottosuolo, acqua
	Consumi energetici	Impatto non significativo	Impatto temporaneo	Risorse energetiche
EMISSIONI	Emissioni in atmosfera da riscaldamento	Impatto non significativo	Impatto nullo	Atmosfera
	Emissioni in atmosfera da traffico indotto	Impatto non significativo	Impatto permanente	Atmosfera, salute umana
	Emissioni in atmosfera dall'attuazione dell'intervento	Impatto non significativo	Impatto permanente	Atmosfera, salute umana
	Rumore da traffico indotto	Impatto non significativo	Impatto nullo	Atmosfera, salute umana
	Scarichi idrici	Impatto non significativo	Impatto permanente	Acqua
INTERFERENZE	Rifiuti solidi urbani e/o speciali	Impatto non significativo	Impatto permanente	Paesaggio, ecosistemi

CATEGORIA DI PRESSIONE	RISPOSTE PREVISTE DALLA VARIANTE INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROPONIBILI
------------------------	--

CONSUMI	Consumo di risorse idriche	Nell'ipotesi d'insediamenti residenziali, adozione di misure per il contenimento idrico
	Consumo di unità ecosistemiche	
	Consumo ed impermeabilizzazione del suolo	Realizzazione di tracciato viario di pubblica fruizione
	Consumi energetici	Nell'ipotesi d'insediamenti residenziali, adozione di misure per il contenimento energetico
EMISSIONI	Emissioni in atmosfera da riscaldamento	Nell'ipotesi d'insediamenti residenziali, adozione di misure per l'isolamento delle strutture
	Emissioni in atmosfera da traffico indotto	
	Emissioni in atmosfera dall'attuazione dell'intervento	Emissioni molto basse in quanto non sono previsti insediamenti produttivi. Si valuta un minimo incremento rispetto l'attuale
	Rumore da traffico indotto	
	Scarichi idrici	Nell'ipotesi d'insediamenti residenziali, adozione di misure per il recupero e riuso delle acque meteoriche e grigie
INTERFERENZE	Rifiuti solidi urbani e/o speciali	La produzione di rifiuti sarà senza problemi assorbita dal servizio di R.S.U. presente nel territorio comunale.

Il RPA conclude che

“Ritenuto che:

- dalla realizzazione delle opere ammissibili per effetto della pianificazione prevista non si rilevano pregiudizi in materia di produzione di rifiuti speciali e/o tossico nocivi, inquinamento, disturbi ambientali e rischi d'incidenti rilevanti;



- *l'area oggetto della variante urbanistica non insiste in zone protette o comunque di pregio sotto l'aspetto naturalistico e/o paesaggistico e, inoltre, è inserita in contesto già urbanizzato e fortemente antropizzato;*

- *la proposta di variante urbanistica consente una rivalutazione dal punto di vista socio-economico dell'intera area, perché permette l'insediamento di unità residenziali garantendo l'uniformità territoriale della zona, e la realizzazione di un tracciato viario di collegamento tra la Via Maio Mariano e la Via Spiaggia di Ponente, che porterebbe ad una rifunzionalizzazione e ad una maggior fruibilità del quartiere identificato come "Settore urbano di Ponente".*

Per tutto quanto sopra descritto, in conclusione, si ritiene sussistano le condizioni per la non assoggettabilità a V.A.S. della variante urbanistica proposta, ritenendo che non sussistono i presupposti per ricorrere a tale procedura, in considerazione delle verifiche svolte con il presente Rapporto Preliminare, in quanto gli impatti e le interazioni degli interventi previsti singoli e cumulati con altre proposte attigue, non risultano significativi e in particolare:

- *non generano impatti singoli o cumulativi negativi;*
- *non implicano un abbassamento del valore e della vulnerabilità dell'area;*
- *non comportano rischi per la salute umana e l'ambiente;*
- *non producono impatti significativi tali da condizionare la funzionalità e gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.*

CONSIDERATO e VALUTATO che l'area non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici dispositivi normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria - S.I.C., zone di protezione speciale - Z.P.S., zone speciali di conservazione - Z.S.C.; aree produttive agricole o con presenza di sostanze pericolose, aree vulnerabili, ecc.) e pertanto non necessita dell'avvio della procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357 / 1997 e s.m.i.;

CONSIDERATO E VALUTATO durante il periodo di consultazione l'ASP di Messina e l'ARPA Sicilia hanno espresso di non assoggettabilità a VAS dettando, quest'ultima, alcune prescrizioni riguardanti, tra l'altro, il sistema fognario, la vegetazione preesistente e da piantumare.

CONSIDERATO E VALUTATO, con riferimento al punto 2 dell'Allegato 1 al D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii che,

- La probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti risultano di modesta rilevanza;
- Non sussistono problematiche in ordine al cumulo degli impatti;
- La realizzazione della variante piano non comporta rischi per la salute umane o per l'ambiente;
- L'attuazione del piano non influisce sul patrimonio culturale;
- L'area interessata è di modesta estensione e pertanto non sussiste il potenziale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO



ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS della alla Variante al P.R.G. di Milazzo in esecuzione della sentenza n. 452/2020 consistente nella riclassificazione urbanistica delle aree di proprietà dei Signori Impellizzeri ed Eredi ricadente in Milazzo (ME), Via Spiaggia di Ponente, n.10 catastalmente individuato nel N.C.T. al foglio di mappa n.6 particelle nn. 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 e 23, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni dettate da ARPA Sicilia con nota prot. n. 21775 del 27.04.2022 e che, al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera, si attuino le seguenti raccomandazioni ambientali:

1. Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio;
2. Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate;
3. Gli interventi progettuali dovranno essere finalizzati, anche dal punto di vista architettonico e panoramico, a garantire l'inserimento degli stessi nel contesto ambientale e paesaggistico;
4. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi;
5. Il progetto del fabbricato dovrà essere predisposto in maniera da ottimizzare l'efficienza energetica della struttura e delle dotazioni impiantistiche e dovrà prevedere l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edificio energia quasi zero" come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii;
6. Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili;
7. Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione incontrollata delle acque superficiali;
8. Per la sistemazione di tutte le aree a verde, e per le recinzioni perimetrali, non dovrà essere prevista la realizzazione di delimitazioni con cordoli in cls;
9. Dovranno essere previsti idonei sistemi per la raccolta ed il recupero dell'acqua piovana, attraverso l'impiego di serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde e prevedere impianti idrico-sanitario di sistemi atti a favorire il risparmio idrico come riduttori/regolatori di flusso;
10. Si dovranno adottate soluzioni progettuali funzionali al contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, rendere morbida la luce diffusa, nonché privilegiare l'utilizzo di lampade al led;
11. Le aree di parcheggio dovranno essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta ad ombreggiare i veicoli in sosta, dovranno essere inoltre previste pavimentazioni permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica;
12. Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica
13. Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.



Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.